

Legge regionale 28 luglio 1969 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 27/12/1986

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.